

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

REGOLAMENTO CONTROLLO SANITARIO CINGHIALI ABBATTUTI IN PERIODO DI ATTIVITA' VENATORIA

NORMATIVA

D.G.R. Piemonte n. 13-3093 del 12.01.2011

D.D. Regione Piemonte n. 831 del 26.09.2013

Delibera del CdG ATCTO1-ATCTO2 n. 44 del 26.07.2019

Delibera del CdG ATCTO1-ATCTO2 n. 54 del 25.11.2019

Delibera del CdG ATCTO1-ATCTO2 n. 59 del 27.01.2020

PREMESSA

Al fine di ottemperare alla normativa vigente, il Comitato di Gestione dell'ATCTO1-TO2 metterà a disposizione il servizio ai fini del controllo sanitario, obbligatorio per legge (esame trichinoscopico), dei cinghiali abbattuti durante l'attività venatoria da parte delle squadre autorizzate e di tutti coloro autorizzati al prelievo in forma singola nonché in caccia di selezione.

ART. 1 SOGGETTI A CUI IL SERVIZIO E' RIVOLTO

I soggetti destinatari con OBBLIGO di sottoporre ad esame trichinoscopico le carcasse di cinghiali abbattuti durante l'attività venatoria sono i seguenti:

- i capisquadra delle squadre assegnatarie di zona "B" a caccia regolamentata
- i cacciatori che partecipano al prelievo cinghiale in qualità di cacciatore "singolo"
- i cacciatori che partecipano al prelievo cinghiale in forma di caccia di selezione

ATCTO1 - ATCTO2

ZONA EPOREDIESE - ZONA BASSO CANAVESE

ART. 2 OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE

Il caposquadra, o suo delegato, per coloro che praticano la caccia in squadra, i cacciatori autorizzati al prelievo della specie cinghiale in forma singola ed i cacciatori autorizzati al prelievo in caccia di selezione, si impegnano a consegnare presso la sede dell'ATC, nei giorni di martedì, giovedì e/o sabato, un campione di muscolo (tipologia e peso come indicato da DGR 12 dicembre 2011 nr.13-3093), riposto all'interno di una busta di sicurezza fornita direttamente dell'ente e debitamente sigillata mediante l'ausilio di chiusura di sicurezza. La busta deve essere compilata in ogni sua parte così da assicurarne la tracciabilità da tutto il personale compresi gli eventuali enti di pertinenza, tale compilazione a totale carico dell'utenza. L'Ente, nel caso di campioni non prelevati e/o conservati a norma di legge, si solleva da qualsiasi responsabilità in merito all'integrità dei campioni consegnati e, conseguentemente, alla veridicità dei risultati delle analisi ottenute.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'ATCTO1-ATCTO2

L'ATC provvederà alla consegna dei campioni all'ASL per il successivo trasporto presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino e comunicherà a mezzo mail o Pec, ai soggetti di cui all'art. 1, gli esiti ricevuti. Saranno a carico dell'ATC tutti i costi relativi all'esame trichinoscopico, previsto dalla normativa vigente.

ART. 4 CONTRIBUTO DELLE SQUADRE PER IL SERVIZIO PRESTATO

Al servizio prestato dall'ATC, il contributo riconosciuto è da intendersi per stagione venatoria (di norma tra il 1/4 e il 15/3 dell'anno successivo) e ricompreso nella quota di partecipazione al prelievo della specie cinghiale, ognuno per la forma di caccia prescelta, versata annualmente.

ART. 5 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio reso dall'ATCTO1-ATCTO2 ha decorrenza dalla stagione venatoria 2020/21 e tacitamente confermato salvo diverse disposizioni del Comitato di Gestione tramite apposite deliberazioni.